

**TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

All'udienza del 3.03.2023, il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Nicola Alessandro Vecchio, al termine della discussione "orale" (svoltasi in forma cartolare) disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia mediante deposito telematico da intendersi equipollente [attesa la vigente normativa, le relative disposizioni anche del Presidente di questo Tribunale e la comunicazione di cui a pag. 2, 1° punto, del provvedimento di trattazione scritta] alla "lettura in udienza", nonché sottoscrizione con dispositivo telematico del presente verbale informatico avente gli effetti di cui all'art. 281 sexies, 2° parte, c.p.c., e immediato deposito in Cancelleria, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2016 R.G., avente ad oggetto contratti di finanziamento e proposta

da

L(omissis) () e C(omissis) (C.F. ), con l'Avv. (omissis)

-attori

nei confronti di

**BANCA S.P.A. (OMISSIS)**, in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo "**Banca**" o "**la Banca**", con l'Avv. (omissis)

-convenuta-

\*\*\*

Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come da relative note scritte depositate telematicamente in occasione dell'odierna udienza.

\*\*\*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

A norma dell'art. 281 sexies c.p.c. le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono concisamente esposte come di seguito, con espunzione di ogni passaggio manifestamente superfluo (cfr. Cass. civ., 11 maggio 2012, n. 7268).

I.1.- Con atto di citazione notificato in data 7.11.2016 gli attori in epigrafe indicati, L(omissis) e C(omissis), hanno adito questo Tribunale rappresentando che: (1) in data 21.12.2010 essi avevano stipulato con la **Banca originator** (da ultimo incorporata nella **BANCA**) un mutuo fondiario ipotecario avente n. xxxx per l'importo complessivo di € 130.000,00, T.A.E.G./I.S.C. pari a 3,875% e con restituzione da effettuarsi mediante n. 240 ratei mensili (di € 767,38 ciascuna) mediante ammortamento c.d. a rate costanti o alla francese; (2) il rapporto risultava afflitto da interessi superiori al tasso soglia ratione temporis vigente (e dunque totale da espungersi, con conseguente gratuità del mutuo), nonché comunque invalidi per discrasia fra T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. reale o effettivo (e dunque da rideterminarsi secondo i tassi BOT), a ciò conseguendo un indebito da restituirsì in loro favore (pari a € 24.547,03) ovvero, nel caso di compensazione, un importo da restituire in favore della Banca non superiore a - € 83.589,44.

Sulla scorta di ciò gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente pagate. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

I.2.- Con comparsa del 7.02.2017 si è costituita in questo giudizio la **BANCA**, contestando le prospettazioni attoree, la generale non sinteticità e chiarezza dell'atto difensivo ed eccependo in particolare:

- (1) il mancato adempimento da parte degli attori del relativo onus probandi;
- (2) l'infondatezza, in ogni caso, delle avverse doglianze, non risultando il mutuo viziato nei termini ex adverso prospettati.

In base a ciò la convenuta ha quindi chiesto al Tribunale di voler rigettare ogni domanda attorea perché inammissibile, infondata e comunque non provata. Il tutto con vittoria di spese, anche ex art. 96 c.p.c..

I.3.- Il giudizio, istruito a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di approfondimento peritale tecnico-contabile [con risultanze confluite nella C.T.U. depositata in data 22.10.2018], dopo alcuni rinvii e mutamento del G.I., è stato infine rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termini per note, all'odierna udienza, celebratasi, come detto, nelle forme della trattazione scritta sostitutiva e di cui è qui verbale.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.

III.- La domanda attorea va rigettata per le ragioni qui di seguito esposte.

III.1.- A tal riguardo, si è già osservato (v. supra, sub I.1.) che la parte attrice ha lamentato l'invalidità del mutuo fondiario ipotecario avente n. xxxx sotto n. 2 distinti profili, qui di seguito da distintamente scrutinarsi (i.e. il suo carattere usurario – v. infra, sub IV.-IV.4. – e la discrasia fra T.A.E.G./I.S.C. pattuito e T.A.E.G./I.S.C. effettivo – v. infra, sub V.-V.2.).

IV.- Quanto al primo profilo, esso è stato specificamente oggetto di approfondimento tecnico contabile (v. supra, sub I.3.), dalle cui risultanze non v'è ragione alcuna di discostarsi, poiché scovre da vizi logici, fondate su convergenti riscontri documentali e premesse metodologiche ragionevoli.

IV.1.- Il nominato ausiliario, in particolare, ha esaminato il rapporto oggetto di causa in termini del tutto corretti e condivisibili [e ciò, giova osservare, anche in ordine alla mancata inclusione, fra gli oneri da computarsi ai fini del calcolo del T.E.G., della commissione di estinzione anticipata – risultando a tal riguardo insuscettibili di accoglimento di accoglimento le contrarie deduzioni attoree, anche da ultimo sviluppate e in ordine all'intervenuta estinzione anticipata in corso di causa (23.09.2021 – cfr. pagg. 9-11 delle note conclusive del 15.02.2023), poiché, come rammentato dal C.T.U. (cfr. pagg. 2-3 delle sue controdeduzioni) e condiviso dal Tribunale, si tratta di commissione espressamente esclusa sia dalle Istruzioni della B.I., punto C4., sia dalla prevalente e preferibile giurisprudenza - con soluzione oggi sancita anche a livello nomofilattico, avendo la S. Corte recentemente e definitivamente chiarito che tale commissione costituisce una "voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà", in quanto "non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello", non potendo qualificarsi, neanche analogicamente, come "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella" (v. Cass. civ., 07.03.2022, n. 7352)].

All'esito della sua indagine tecnico-contabile l'ausiliario ha poi concluso che il rapporto risulterebbe usurario (superando il pertinente tasso-soglia) solo nel caso di "inclusione" delle spese di assicurazione, risultando invece, nel caso di loro "esclusione", "non ... viziato da usura", "sia per il tasso corrispettivo", sia "per il tasso di mora" (cfr. pag. 7 delle controdeduzioni del C.T.U., nonché pag. 8 della bozza peritale), divenendo quindi evidentemente dirimente stabilire se tale onere debba o meno computarsi nel calcolo del T.E.G..

IV.2.- E' noto, a tal riguardo, che la ricomprensione o meno di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è legata al suo essere o meno "collegata" all'operazione di credito, come stabilito dalla S. Corte (Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8806) ed evidenziato, pur con diversità di accenti e formulazioni anche inter se distantibus, nelle Istruzioni della B.I. tempo per tempo vigenti (essendo in particolare stabilito in quelle qui ratione temporis applicabili – vertendosi in finanziamento datato 21.12.2010 e dunque venendo in rilievo le Istruzioni B.I. dell'agosto del 2009 – l'inclusione ai fini del T.E.G. delle "spese per assicurazioni o garanzie" solo ove, al contempo ed ex aliis, "intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore" e con "conclusione" del contratto

avente ad oggetto il servizio assicurativo ... contestuale alla concessione del finanziamento” – cfr. pagg. 13-14, par. C4, delle predette Istruzioni).

IV.3.- Ciò detto, a fronte di un quadro giurisprudenziale peculiarmente frastagliato (anche in virtù della valorizzazione, nell’ambito di tale necessario legame fra oneri assicurativi e finanziamento – ora declinata come collegamento, ora come connessione, ora infine come strumentalità -, dell’uno o dell’altro “indice” emergente dallo specifico contesto dell’operazione di finanziamento), occorre osservare che il tema risulta essere stato funditus esaminato e condivisibilmente declinato da un recente pronunciamento del Collegio di Coordinamento dell’A.B.F. (dec., 21 marzo 2022, n. 4655), ove si è chiarito che un tale “collegamento” può ritenersi sussistente ove ricorra il “concorso” di diverse circostanze – i.e. una “polizza” che “ha funzione di copertura del credito”, con “una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata” e, infine, un “indennizzo ... parametrato al debito residuo” -, laddove, diversamente, deve escludersi un siffatto collegamento funzionale ove ricorrano, anche non cumulativamente, ulteriori circostanze di segno negativo - i.e. una polizza che “non ha funzione di copertura del credito, ma ha per oggetto la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possono risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo”; si tratti di “contratti, pur se stipulati contestualmente, non hanno pari durata”; “l’indennizzo non è parametrato al debito residuo” ovvero “il beneficiario non è l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, che rimane libero di allocare liberamente l’indennizzo eventualmente ricevuto” (v. ancora decisione dell’ABF n. 4655 del 2022).

IV.4.- Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre osservarsi che il contratto assicurativo qui in esame, perfezionato in data 13.01.2011 e con la A(omissis), non risultava stipulato contestualmente al mutuo (invece intervenuto il 21.12.2010, come emergente per tabulas e altresì riscontrato dall’ausiliario - “la stipula del contratto di assicurazione non è avvenuta all’atto della stipula del contratto di mutuo”: cfr. pag. 5 della C.T.U.), non aveva direttamente per oggetto la capacità di rimborso del finanziamento (concernendo invece rischi diversificati, tanto di “incendio”, fulmine o scoppio del gas in ordine ai fabbricati ipotecati – previste nell’art. 7 del mutuo e tuttavia da escludersi, ex art. 2, par. 3, lett. d), e par. 4, lett. d), del D.M. 8.07.1992, dagli oneri da computarsi ai fini del calcolo qui rilevante -, quanto rischi ulteriori, ivi non previsti – e.g. responsabilità civile della proprietà) e non recava, infine, un indennizzo parametrato al debito residuo (prevedendo invece premi fissi - all’atto della stipula per € 114,00, poi, per gli anni successivi, di € 121,00) [cfr. all. 2 fasc. attoreo].

Sicché, ricorrendo diversi degli indici c.d. negativi (di per sé, come detto, anche singolarmente sufficienti ad escludere il “collegamento” e dunque l’inclusione ai fini del computo nel T.E.G. – a differenza degli indici positivi, invece rilevanti solo se cumulativamente ravvisabili: v. supra, sub IV.3.), occorre pertanto accedere, sulla scorta dei chiarimenti da ultimo offerti e del tutto condivisibili [v. supra, sub IV.3.], alle ricostruzioni peritali nelle quali l’ausiliario ha espunto, ai fini del computo del T.E.G., gli oneri assicurativi e ha in tali casi concluso, come detto e qui da ribadirsi, per l’assenza del fenomeno usurario, tanto con riferimento ai tassi corrispettivi, quanto con riguardo a quelli moratori [v. supra, sub IV.1.].

V.- Venendo ora alla censura attorea in punto di c.d. non esattezza del T.A.E.G. [i.e. difformità fra TAEG/ISC applicato e TAEG/ISC invece pattuito], occorre osservare che il meccanismo a tal riguardo invocato ex latere actoris [nullità della clausola e relativa rideterminazione in base ai tassi BOT] non può trovare applicazione al caso di specie.

V.1.- E ciò considerando che:

(a) al contratto qui in scrutinio non si applica la peculiare disciplina stabilita per le sole operazioni di “credito al consumo” ex art. 125 bis T.U.B. [vertendosi in tema di mutuo ipotecario ultraquinquennale (cfr. all. 1 fasc. attoreo) stipulato in data 21.12.2010 (con conseguente inapplicabilità ratione temporis, a prescindere da ogni considerazione sulla loro rilevanza, anche degli artt. 120quinqies-120noviesdecies T.U.B., trattandosi di contratto antecedente all’1.07.2016) e dunque da sempre escluso dal perimetro applicativo di tale normativa (cfr. art. 1, comma 3, della Dir.

87/102/CEE, nonché Dir. 90/88/CEE, recepite dagli artt. 18-24 della L. n. 142/1992 – con “disposizioni”, che, “a motivo del carattere specifico” dei crediti così garantiti, “non si applicano ai contratti di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare” -, con opzione di policy normativa poi ribadita e confermata dall’art. 122, lett. f), del T.U.B., il quale, nelle diverse formulazioni vigenti, ha

sempre ribadito la non applicabilità della disciplina consumeristica, ex aliis, ai “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, da ultimo anche a prescindere dalla loro durata ultraquinquennale], ciò precludendo di applicare al caso di specie, ex aliis e specificamente in punto di meccanismo contestualmente invalidante e rideterminativo, la relativa disciplina speciale [valutazione, quest’ultima, che evidentemente assorbe ogni ulteriore questione, pur anch’essa controversa e dibattuta, a tal riguardo (e.g., trattandosi di contratto antecedente al d.lgs. 141/2010, la portata dell’art. 124, comma 5, T.U.B.)];

(b) al di là della peculiare disciplina dei “crediti al consumo” [qui pacificamente non applicabile, come detto, in virtù della tipologia contrattuale oggetto di causa], in linea generale non è possibile far discendere dall’“inesattezza” del TAEG la nullità della clausola e la rideterminazione ai tassi BOT, non attagliandosi a tale ipotesi, in particolare, il congegno invalidante e rimediabile-sanzionatorio ex art. 117, commi 6 e 7, T.U.B. - atteso che, come noto e qui da ribadirsi, secondo l’ormai prevalente e comunque preferibile orientamento giurisprudenziale, il T.A.E.G. non è un “tasso di interesse”, né una componente del “prezzo”, né, in definitiva, una specifica “condizione” economica da applicare al contratto, bensì un indicatore che, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, assolve unicamente a una funzione informativa e di trasparenza finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, la cui eventuale erronea indicazione non determina, pertanto, condizioni più sfavorevoli di quelle pattuite, né una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo [v., da ultimo ed ex multis, Trib. Ancona, 2 dicembre 2021; Trib. Trapani, 12 maggio 2021; Trib. Milano, 3 aprile 2021; Trib. Roma, 22 dicembre 2020; Trib. Chieti, 4 novembre 2019; Trib. Monza, 2 maggio 2019; Trib. Torino, 2 maggio 2019; Trib. Roma, 20 febbraio 2019; Trib. Napoli Nord, 9 luglio 2018; Trib. Bologna, 9 gennaio 2018; Trib. Pescara, 31 dicembre 2018; Corte App. Milano, 5 maggio 2018, tutte in Leggi d’Italia.it].

V.2.- A ciò consegue che, fermo l’obbligo di indicazione del TAEG anche nei contratti di mutuo [v. Delibera CICR del 4.03.2003 e successive Circolari della B.I.] e salvi i casi di “credito al consumo” [il cui statuto normativo - puntualmente delimitato non solo sul piano soggettivo, ma anche, come visto, razione obiecti -, proprio perché speciale e derogatorio, “avvalora” le precedenti evidenze e considerazioni con riferimento invece alla “disciplina di ordine generale”], occorre qui dare atto e ribadire che, nel caso di “discrepanza tra TAEG indicato e quello effettivo”, ciò “non comporta alcuna nullità del contratto, né di singole clausole, né trova applicazione l’art. 117 commi 6 e 7 TUB” [incidendo invece l’eventuale “inesattezza” di tale indicatore solo sul piano conoscitivo e informativo, con la conseguenza che il solo “rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che dev’essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato” - atteso che alcun danno può essere rifiuto laddove, come nel caso di specie, alcuna domanda risarcitoria sia “stata proposta in giudizio”, né risulti dedotto o, a fortiori, provato, “quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto per la denunciata divergenza tra t.a.e.g. effettivo e t.a.e.g. indicato in contratto” - v., con specifico riferimento a questo profilo, Corte App. Venezia, 2 febbraio 2021 e Trib. Ancona 2021, cit., in Leggi d’Italia.it].

VI.- Sicché, apprezzando in via sistematica le risultanze che precedono, non potendo accogliersi le doglianze avanzate né in punto di azzeramento, per violazione del tasso-soglia ed ex art. 1815 c.c., dei tassi [v. supra, sub IV.-IV.4.], né in punto di loro rideterminazione, ex artt. 125 bis o 117 T.U.B. [v. supra, sub V.], va complessivamente disattesa, come innanzi già evidenziato [v. supra, sub III.], la domanda attorea qui formulata.

VII.- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, considerando i sussistenti contrasti in ordine alle questioni giuridiche sottese e i chiarimenti, giurisprudenziali o arbitrali, intervenuti nel corso del giudizio [in particolare con riguardo alla questione esaminata supra, sub IV.-IV.4.], in coerenza ad altri precedenti già espressi in tal senso a fronte dell’esame di analoghe questioni [v. Trib. Reggio Emilia, 9.07.2015, spec. punto (e) in “Diritto”], si ritengono sussistenti presupposti tali da giustificare l’applicazione dell’art. 92, comma II, c.p.c. [nella formulazione razione temporis vigente] e dunque per disporre l’integrale compensazione fra le parti, ciò altresì assorbendo la richiesta ex art. 96 c.p.c. fatta valere dalla Banca convenuta [non risultando qui integrato il presupposto negativo della “non compensazione” delle spese, occorrendo rammentare che, “quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità di condanna” per lite temeraria (v., da ultimo, Cass. civ., 9 dicembre 2019, n. 32090), trattandosi di delibazione logicamente assorbita dalla statuizione compensativa, che già “contiene una implicita



*Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Nicola Alessandro Vecchio, n. 267, del 03/03/2023*

esclusione” dei presupposti ex art. 96 c.p.c. (v. Cass. civ., 30 marzo 2000, n. 3876 e Cass. civ., 24 aprile 1993, n. 4804)].

VII.1.- Per analoghe ragioni, poi, l’obbligazione solidale relativa alle spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto del 14.02.2023 e nella ripartizione definitiva tra le parti, va posta a carico di entrambe le parti, per 1/2 ciascuna e dunque per il 50% a carico delle parti attrici e per il residuo 50% a carico della Banca convenuta.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. xxxx/2016 instaurato dagli attori L(omissis) e C(omissis) nei confronti della convenuta **BANCA S.P.A.**, in persona del suo l.r.p.t., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:

- 1) RIGETTA la domanda attorea;
- 2) DISPONE l’integrale compensazione delle spese di lite;
- 3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese di C.T.U. siano poste a carico di entrambe le parti per 1/2 ciascuna, e dunque per il 50% a carico delle parti attrici e per il residuo 50% a carico della Banca convenuta.

Così deciso in Potenza, 3 marzo 2023.

Il Giudice  
N.A. Vecchio

EX PARTE